

ART. 1
IDENTITA', FINALITA' E PRESTAZIONI DEI CENTRI DIURNI DISTRETTUALI
PER DISABILI

I Centri Diurni, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, art. 8, dalla L.R. 41/2003 e dalla D.G.R. 1304/2004, si configurano quali spazi appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità.

Tali strutture, hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorarne il livello interrelazionale e d'inserimento sociale. Inoltre, le attività sono rivolte a prevenire l'istituzionalizzazione, sostenendo il disabile e la sua famiglia ed offrendo un servizio concreto di sostegno al nucleo familiare.

A tal fine i Centri Diurni prevedono:

- interventi integrati assistenziali educativi / rieducativi / abilitativi e riabilitativi
- sostegno e coinvolgimento della famiglia nell'opera socio-educativa per evitare l'istituzionalizzazione del disabile
- integrazione del disabile nell'ambiente sociale esterno

Per realizzare tali finalità assicurano :

- Ospitalità diurna;
- Accudimento alla persona;
- Servizio di mensa;
- Raccordo con i servizi sanitari e sociali territoriali;
- Attività di osservazione e orientamento mirate a:
 - a) educazione del soggetto all'autonomia personale;
 - b) mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue;
 - c) miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche logico operative, critiche, estetiche, motorie e delle abilità manuali;
 - d) inserimento degli utenti nel contesto territoriale.
- Creazione di programmi individualizzati annuali condivisi dall'équipe multidisciplinare socio-sanitaria (costituita dall'assistente sociale del Comune di residenza dell'utente e dal Responsabile ASL dei Centri Diurni Distrettuali Disabili Gravi, coadiuvato dagli educatori sanitari), in collaborazione con i servizi territoriali competenti, e stesura di una relazione di sintesi del Piano Educativo

Individuale (PEI), da inviare ai Servizi Sociali del Comune di residenza dell'utente;

- Creazione di rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali.

In particolare si prevedono:

- attività di riabilitazione finalizzate all'acquisizione di abilità motorie, cognitive, espressive ed allo sviluppo delle capacità di relazione;
- attività finalizzate a promuovere l'autonomia e l'integrazione, attraverso l'esplorazione del territorio e la partecipazione alla vita culturale, formativa, ricreativa e di aggregazione culturale;
- attività espressive e di carattere artistico, teatrale e/o musicale finalizzate al rafforzamento della propria identità ed all'acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza di sé.

Dove possibile, ogni attività è programmata e svolta coinvolgendo l'utente già dalla fase di preparazione e nel suo svolgimento, al fine di rinforzare la capacità di scelta e di partecipazione, che sono alla base dell'autonomia. La partecipazione ai vari laboratori e la composizione dei vari gruppi sono subordinate alla valutazione fatta dall'équipe del Centro sulla base degli elementi contenuti nei progetti di riabilitazione sociale, e sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del singolo progetto.

Per la realizzazione di tali finalità i Centri si avvalgono di attività occupazionali e socio-riabilitative da organizzare mediante lavoro a piccoli gruppi che mettono l'utente in situazione di apprendimento specifico atto a favorire una crescita sul piano cognitivo, creativo e manuale.

Al tempo stesso tali attività devono rappresentare i canali attraverso i quali si instaurano o si consolidano rapporti interrelazionali sia dentro la struttura, (nel rapporto con i compagni, operatori, ecc..) sia all'esterno di essa.

Potrebbero essere promosse attività che possono rappresentare idonea premessa per un inserimento sociale nella comunità.

Per il raggiungimento di tali obiettivi i Centri potranno avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e del terzo settore, delle strutture sociali, culturali e ricreative presenti sul Distretto.

I Comuni di provenienza degli utenti potranno fornire agli stessi il servizio di accompagnamento presso la Struttura, con idoneo mezzo di trasporto.

ART. 2 CARATTERISTICHE E BISOGNI DELL' UTENZA

Ai Centri diurni per persone con disabilità, sono ammessi con le procedure di cui all'art.11 del presente Regolamento le seguenti categorie di utenti, residenti nel territorio del Distretto socio-sanitario RMH2:

- Utenti con disabilità di cui alla L.104/92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” art. 3 comma 3 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali ricorrano le condizioni per l’inserimento in strutture finalizzate alla riabilitazione sociale;
- Utenti con età compresa nella fascia 18/65 anni.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E FUNZIONAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI

Il Centro Diurno deve essere in possesso di regolare autorizzazione all’apertura e funzionamento così come previsto dalla normativa vigente, in particolare deve essere ubicato di norma nei centri urbani che consentano agli ospiti un facile contatto con l’ambiente sociale ed un agevole accesso ai servizi del territorio. Le strutture adibite a Centri Diurni per Disabili devono osservare ogni disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, tipologia di costruzione, barriere architettoniche, sicurezza antincendio, impianti elettrici e di approvvigionamento idrico, illuminazione interna ed esterna, smaltimento dei rifiuti, igiene e sicurezza sul luogo del lavoro e quant’altro imposto da leggi statali, regionali e regolamenti comunali in relazione a questo tipo di edificio.

La struttura deve consentire all'utente, che vi soggiorna per buona parte della giornata, di usufruire dei seguenti spazi diversificati:

- Locali polifunzionali: sono previsti più spazi separati in base alle attività di laboratorio che si svolgono nel Centro. Ogni spazio è strutturato in modo da accogliere agevolmente le persone che svolgono tale attività;
- Locale di aggregazione: sono previsti spazi nei quali socializzare e spazi riservati che consentano lo svolgimento di attività individuali;
- Spazi per gli operatori, dove svolgere anche i colloqui con le famiglie;
- Servizi igienici: sono previsti almeno due servizi igienici, uno dei quali attrezzato per la non autosufficienza.

ART. 4 LE ATTIVITA' DEI CENTRI

Le attività programmate dal Centro dovranno essere mirate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Esse dovranno essere distinte in:

1. ATTIVITA' INTERNE AI CENTRI

Il programma di attività proposte dal Centro dovrà tener conto delle necessità e indicazioni che emergono dai singoli progetti individuali.

Ne consegue che vari interventi dovranno essere rivolti a piccoli gruppi di utenti per volta. A fianco di attività di socializzazione, intesa come creazione di rapporti interrelazionali e comunicativi sempre più complessi, dovranno essere promosse azioni mirate all'autonomia del soggetto.

I Centri potranno pertanto avvalersi di una pluralità di laboratori finalizzati a stimolare l'individuo, le sue abilità e potenzialità. Ciò potrà permettere l'instaurarsi di rapporti di comunicazione e scambi di esperienze con l'esterno.

2. ATTIVITA' PROIETTATE ALL'ESTERNO

I Centri potranno promuovere interventi in ambito territoriale, quali ad esempio:

- incontri periodici per sensibilizzare la comunità locale sulle specifiche problematiche della disabilità;
- mostre o ogni altro tipo di manifestazione per far conoscere le attività svolte all'interno del Centro;
- informazione relativa alle strutture e servizi presenti sul territorio;
- inserimento degli utenti in iniziative culturali, sportive, di tempo libero del territorio;
- organizzazione di eventuali brevi soggiorni vacanza rivolti a piccoli gruppi di utenti, in diversi periodi dell'anno e/o durante i mesi estivi per rendere maggiormente autonomi i partecipanti nella gestione e programmazione del tempo libero.

Gli Operatori del Centro Diurno sono tenuti a collaborare con i Servizi Territoriali competenti ai fini di eventuali progetti di inserimento dell'utente in occasioni di socializzazione di tipo ricreativo, culturale e sportive organizzate nel contesto cittadino e promuovere la partecipazione degli utenti a dette iniziative.

La programmazione delle attività deve risultare come l'insieme delle interazioni tra il servizio e le esigenze dell'utenza. Pertanto deve lasciare spazio alle proposte degli utenti, delle loro famiglie, delle associazioni, del territorio, le cui esigenze e bisogni devono essere considerate e valutate in sede di programmazione nonché in sede di organizzazione operativa delle stesse. Tali proposte debbono essere validate dal Responsabile ASL dei Centri Diurni Distrettuali Disabili Gravi, coadiuvato dall'équipe multidisciplinare socio-sanitaria.

ART. 5 ORARI E TEMPI DI APERTURA DEL CENTRO

Il Centro è aperto di norma per 11 mesi l'anno con eccezione delle festività civili, religiose ed eventuali brevi periodi concordati e autorizzati congiuntamente dall'Ufficio di Piano e dalla ASL.

Il Centro dovrà garantire dal lunedì al venerdì un orario di almeno 6/8 ore di funzionamento giornaliero.

L'orario di apertura del servizio non è prefissato e rigido, ma viene articolato sulla base delle attività previste nei singoli progetti educativi e può interessare anche fascia orarie diverse per lo svolgimento di particolari iniziative.

Ogni utente potrà usufruire della struttura in base al progetto personalizzato e di norma comunque per un periodo non inferiore a n.4 ore giornaliere per almeno 2 giorni a settimana.

ART. 6 COMITATO DI PARTECIPAZIONE DEL CENTRO

E' istituito un Comitato di Partecipazione del Centro composto dai seguenti soggetti:

- ❑ Assessore ai Servizi Sociali del Comune capofila di Distretto
- ❑ Direttore del Distretto Sanitario;
- ❑ Responsabile del Centro o suo delegato con funzioni di Presidente;
- ❑ Rappresentante della cooperativa che opera nel Centro;
- ❑ Assistente Sociale ASL (coordinatore attività ufficio di piano);
- ❑ Responsabile Servizio sociale o Assistente sociale del Comune capofila di Distretto e dei Comuni che hanno titolarità dell'immobile;
- ❑ Rappresentante per le famiglie degli utenti;

Compiti:

Il Comitato di partecipazione esprime pareri e formula proposte in ordine agli aspetti gestionali e organizzativi del Centro Diurno.

Spetta inoltre al Comitato:

- coinvolgere e sensibilizzare le forze politiche e la comunità locale alle esigenze dei disabili e loro famiglie;
- richiedere periodicamente gli elementi conoscitivi sull'andamento del servizio;
- formulare proposte per migliorare la gestione del servizio;

I componenti del Comitato di partecipazione possono farsi rappresentare da altro soggetto competente a mezzo delega scritta. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati altri soggetti in relazione a specifiche tematiche da affrontare.

Il Comitato si riunisce di norma almeno una volta all'anno. La convocazione con l'ordine del giorno è disposta su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri del comitato.

ART. 7 IL PERSONALE

Il rapporto personale/utente è garantito secondo standard minimi definiti dalle normative regionali e nazionali in materia e deve, comunque, prevedere la seguente dotazione di personale:

- Responsabile dei Centri Diurni Distrettuali Disabili Gravi

Operatore qualificato individuato dal Direttore del Distretto Sanitario tra i Dirigenti Medico o Psicologo della ASL. E' responsabile del funzionamento complessivo del centro, del coordinamento delle attività e del personale. In specifico dovrà assicurare:

- l'organizzazione e la gestione del servizio;
- i rapporti con i servizi, le risorse, gli enti e le agenzie del territorio;

- Coordinatore del Centro Diurno

operatore qualificato individuato dal Direttore del Distretto Sanitario tra le figure professionali in possesso di laurea con comprovata esperienza nel campo della disabilità;

□ Educatore professionale.

Nello specifico dovrà assicurare:

- la programmazione, la gestione e la verifica degli interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in carico;
- la progettazione educativa, la gestione e la verifica della propria attività professionale in modo coordinato con il gruppo di lavoro, con le altre figure professionali, con altre strutture e altri servizi territoriali;
- la partecipazione ad incontri formativi e di aggiornamento e/o supervisione

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli educatori dovranno:

- comprendere le esigenze e le aspettative dell'utente;
- saper rilevare i bisogni;
- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;

□ Operatore socio-sanitario (OSS)

in relazione alla normativa regionale sull'assistenza. Nello specifico dovrà assicurare:

- assistenza dell'utente nelle sue esigenze quotidiane, fornendo aiuto di tipo domestico, di cura nell'igiene personale e nelle attività di tempo libero;

Agli operatori di cui sopra possono affiancarsi altre figure professionali in relazione alle attività da realizzare: animatori socio/culturali, operatori psico/sociali e artigiani esperti o maestri d'arte per la conduzione dei vari laboratori.

All'interno del Centro possono operare volontari debitamente formati o del servizio civile nazionale. Possono essere previsti, altresì, tirocini formativi per laureandi o di scuole medie superiori in materie psico/socio/pedagogiche ed OSS, previa autorizzazione del responsabile del Centro.

□ ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Pur non avendo la struttura una valenza prettamente sanitaria, presso ogni sede dovrà essere garantita adeguata assistenza infermieristica in relazione alla condizione degli utenti e alle disposizioni legislative vigenti, avvalendosi dei servizi territoriali competenti.

L'assistenza infermieristica si sostanzia in attività di nursing esclusivamente extraospedaliere e di governo della corretta gestione della terapia farmacologica.

Nel centro diurno vengono somministrati solamente farmaci per via orale per i quali l'assunzione, per effettive ed assolute esigenze terapeutiche, non può avvenire al di fuori

dell'orario di frequenza. La somministrazione viene effettuata solo dietro autorizzazione scritta della famiglia o di chi esercita la tutela. A tale autorizzazione andrà allegato valido certificato medico con prescrizione indicante la terapia e relativo dosaggio del farmaco. Il certificato medico andrà aggiornato tutte le volte che interviene una variazione nella terapia dell'utente (nel tipo di farmaco, nel dosaggio o nell'orario di somministrazione). Non verranno accettate variazioni comunicate a voce o per telefono.

Nel rispetto delle disposizioni sanitarie che regolamentano la vita di comunità, non potranno frequentare il centro utenti che presentano segni e sintomi tali per cui se ne considera necessario misure di profilassi (es. febbre, vomito, scariche diarroiche).

Per gli utenti che devono osservare diete particolari, la famiglia dovrà produrre relativo certificato medico.

Saranno recepite solo le indicazioni compatibili con le competenze attribuite al servizio.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE DEL CENTRO

Presso il Centro si dovrà tenere la seguente documentazione:

- ❑ Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
- ❑ Cartelle personali degli utenti contenenti :
 - a) scheda anagrafica;
 - b) valutazione dell'autonomia, relazioni socio-educative, PEI, aggiornamenti ecc.;
 - c) certificazione del M.M.G. per l'assunzione dei farmaci indicante: il nome del farmaco, la dose prescritta, l'orario di somministrazione e la durata della prescrizione.
- ❑ Programma del Centro, comprensivo di attività ed orari;
- ❑ Regolamento interno;
- ❑ Tabella dietetica approvata dagli Organi competenti dell'Azienda ASL da tenere visibilmente esposta;
- ❑ Documentazioni inerenti le ammissioni e dimissioni degli utenti;
- ❑ Polizze assicurative;
- ❑ Carta dei Servizi;
- ❑ ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e amministrativo-contabile.

ART. 9 REGOLAMENTO INTERNO

Il Regolamento interno deve indicare in particolare:

- ❑ attività proposte e servizi erogati;
- ❑ orari di apertura e orari di svolgimento delle diverse attività;
- ❑ Dotazione organica del personale impiegato per le attività e i servizi erogati con compiti e responsabilità di ciascuna figura.
- ❑ procedure di ammissione e di dimissione;
- ❑ orario e modalità di visita dei familiari;
- ❑ regolamentazione delle assenze.

Agli Utenti, ai loro familiari e/o ai rappresentanti legali deve essere consegnato in copia il regolamento vigente nella Struttura, di individuare agevolmente il personale che opera al Centro mediante cartellini di identificazione con nome, cognome, qualifica, di rivolgere al Responsabile della Struttura proposte per il buon funzionamento della medesima, di avanzare eventuali reclami con l'obbligo di ottenere risposta.

ART. 10 AMMISSIONI, VERIFICHE, DIMISSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE

AMMISSIONE

La richiesta di inserimento di un soggetto nel Centro diurno verrà presentata al Comune di residenza – Ufficio Servizi Sociali – disposta su richiesta scritta e su apposita modulistica da parte del soggetto stesso, dei genitori o facenti veci, con allegata la seguente documentazione:

- ❑ proposta sanitaria di accesso ai centri diurni disabili del distretto socio-sanitario H2 compilata dal medico curante con valutazione/aggiornamento diagnostico effettuato dal servizio Asl competente per patologia;
- ❑ attestazione I.S.E.E. (calcolata sul nucleo familiare anagrafico);
- ❑ scheda per la rilevazione delle autonomie e/o di speciali necessità compilata dal Responsabile dei Centri;
- ❑ scheda di rilevazione socio-ambientale del Servizio sociale di residenza compilata su apposita modulistica;
- ❑ Presa visione del Regolamento distrettuale dei Centri diurni disabili gravi.

La famiglia, contestualmente alla domanda, dovrà fornire tutte le informazioni ritenute utili al fine di una valutazione oggettiva delle condizioni del soggetto e del nucleo familiare.

La predisposizione della domanda e l'istruttoria della stessa, sarà curata dal Comune di residenza del soggetto richiedente, che invierà all'Ufficio di Piano tutta la documentazione per l'organizzazione della riunione della Commissione distrettuale per l'inserimento nei Centri diurni disabili.

Nel momento in cui la Commissione, analizzata tutta la documentazione sul caso, valuti opportuno l'inserimento del soggetto all'interno dei Centri, il soggetto verrà inserito all'interno del Centro (o in lista d'attesa in caso di non disponibilità di posti), previa comunicazione dell'Ufficio di Piano al Responsabile ASL dei Centri Diurni Distrettuali e ai Servizi Sociali del Comune di residenza. Quest'ultimo dovrà provvedere a contattare l'utente.

L'inserimento di prova durerà di norma 30 giorni (di apertura del servizio), dopodiché l'inserimento sarà considerato definitivo. Nel caso in cui fossero emerse delle problematiche nel periodo di prova, il Responsabile dei Centri invierà all'Ufficio di Piano richiesta di un incontro della Commissione.

Solo in casi particolari e per motivate ragioni di osservazione nel contesto del servizio, l'inserimento di prova potrà essere ulteriormente protratto.

VERIFICHE

La gestione del Centro è soggetta a verifica da parte dell'Amministrazione del Comune capofila di distretto – Ufficio Servizi sociali – attraverso la documentazione prodotta.

Annualmente i due Centri invieranno una relazione alla Commissione Distrettuale per gli inserimenti nei Centri diurni disabili, rispetto alle attività realizzate e sullo stato di attuazione dei P.E.I.

Deve essere concordato un calendario annuale minimo di incontri strutturati tra operatori territoriali, operatori del Centro e familiari dei disabili.

Il numero minimo previsto sarà di due incontri l'anno.

DIMISSIONI

Le dimissioni dal Centro avverranno per i seguenti motivi:

- ❑ raggiungimento limiti d'età (65 anni);
- ❑ realizzazione del progetto individuale e reperimento di altra occasione di integrazione;

- ❑ rinuncia scritta dell'utente e/o della famiglia all'inserimento al Centro. Tale rinuncia dovrà essere fatta al Responsabile del Centro e/o al Comune di Residenza, che ne farà comunicazione all'Ufficio di Piano;
- ❑ prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente (max 90 giorni annuali di apertura del Centro)
- ❑ accertamento da parte della Commissione Distrettuale per gli inserimenti nei Centri diurni disabili, dell'inadeguatezza del Centro alle necessità dell'utente anche sulla base della documentazione clinica specialistica;
- ❑ mancato pagamento delle rette per più di tre mesi.

In ogni caso, al momento della dimissione dovrà essere redatta una relazione o verbale da parte del Responsabile del Centro e della Commissione Distrettuale che rimarrà agli atti dell'Ufficio di Piano.

Entro il 31 luglio di ogni anno, è prevista la ricognizione del possesso di tutti i requisiti richiesti per poter essere riconfermati al Centro.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei Centri Diurni Disabili Distrettuali, i familiari sono tenuti a comunicare con tempestività, anche telefonicamente al Centro di riferimento l'assenza dell'utente, la durata presunta e le motivazioni.

Qualora l'assenza superi 30 giorni consecutivi, l'équipe tecnica potrà promuovere un incontro di verifica finalizzato alla valutazione della continuità e dell'appropriatezza del progetto in corso con i referenti.

I familiari sono tenuti a comunicare preventivamente, anche telefonicamente, il rientro degli utenti ai Centri.

ART. 11 COMMISSIONE DISTRETTUALE PER GLI INSERIMENTI NEI CENTRI DIURNI DISABILI

La Commissione Distrettuale per gli inserimenti nei Centri Diurni Disabili, si deve poter avvalere di una serie di professionalità utili allo studio e al superamento, quando possibile, delle condizioni responsabili dell'Handicap.

La Commissione è composta da:

- ❑ Assistenti sociali comunali;
- ❑ Referente distrettuale Asl per l'area disabilità e/o fragilità;

- Responsabile dei Centri;
- I Coordinatori dei Centri;
- Il Coordinatore del Piano di Zona.

Altre figure professionali utili all'analisi dei casi.

Le funzioni della Commissione, oltre quelle dell'inserimento e della dimissione, sono quelle di verificare l'iter per il raggiungimento degli obiettivi progettuali del servizio e di promuovere l'attività di rete dei servizi.

ART. 12 LISTA DI ATTESA - GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La lista di attesa viene elaborata dalla Commissione Distrettuale per gli inserimenti nei Centri diurni disabili in relazione alla data di protocollo dell'Ufficio di Piano.

INSERIMENTO PRIORITARIO:

La Commissione formula e aggiorna periodicamente la graduatoria di ammissione degli utenti e può concedere inserimento prioritario in caso di motivata e dettagliata relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza, in accordo con il Responsabile ASL dei Centri Diurni Disabili Distrettuali.

ART. 13 ASSICURAZIONI

Ogni Centro dovrà provvedere alle assicurazioni di legge a favore degli utenti ivi inseriti, compresa la responsabilità civile per danni verso terzi e operatori.

ART. 14 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI

Ogni utente verserà mensilmente una quota fissa di € 50,00 a cui si aggiungerà una quota calcolata in base alle fasce I.S.E.E.

Le soglie I.S.E.E., verranno stabilite annualmente, su proposta della Commissione Tecnica ed approvazione del Comitato Istituzionale dell'Accordo di Programma, ed approvate con delibera di Giunta comunale dal Comune capofila del Distretto, ratificate da parte di ogni Comune del Distretto con propria deliberazione.

L'acquisizione dell'ISEE verrà curata dal Comune in cui risiede l'utente.